

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1457

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANONE, BIONDI, BOZZI

Presentata il 28 febbraio 1980

Nuove norme sulla tutela della libertà sessuale e sulla
irrilevanza penale della « causa d'onore »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza sessuale, già da sempre assai più di diffusa di quanto evidenziato dai dati ufficiali, ha avuto, in questi ultimi tempi, un incremento ed una diffusione particolarmente preoccupanti. Quest'ultimo aspetto è connesso al fenomeno dell'intensificarsi della violenza, intesa in tutte le sue espressioni: dalla violenza sulle cose, alla protervia minacciosa nelle relazioni interpersonali, al terrorismo.

In questo senso significativa è la crescita correlata della violenza collettiva sia nelle sue forme generiche sia nelle forme più specifiche dello stupro.

Inoltre si riscontra un processo di liberazione della vita sessuale da una concezione della sessualità come fonte di peccato che ha condotto ad una evoluzione delle concezioni etiche relative al sesso. Evoluzione a cui è strettamente connesso il mutamento, sebbene sotto molti aspetti ancora incompleto e contraddittorio, della

condizione della donna, la quale va affrancandosi dalla posizione di « sudditanza » od, in alternativa, di « complemento » rispetto all'uomo, protesa alla conquista di crescenti spazi di libertà e di parità.

Tale nuova situazione comporta un adeguamento delle norme del codice penale vigente in materia di libertà sessuale nella considerazione di questa come componente più specifica della libertà personale. Compito del legislatore è quindi, da un lato, modificare la definizione stessa del reato di violenza sessuale così da adeguarla alle mutate valutazioni sociali e, contestualmente, operare sulle aggravanti e sulle sanzioni per accentuare l'effetto psicologico di dissuasione dal compimento dei reati stessi.

Come già si è accennato il presente progetto di legge ha assunto come impostazione fondamentale la tutela della libertà sessuale in quanto espressione della libertà individuale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Una diversa collocazione delle norme in oggetto non è pertanto un fatto puramente formale, né un fatto privo di effetti conseguenti. In tale ottica il presente progetto prevede la trasposizione delle norme sui reati contro la libertà sessuale dal Titolo IX del codice penale al Titolo XII per includere detti reati tra i delitti contro la persona.

In contrasto con la concezione antecedente che riteneva il bene offeso dai suddetti reati « la moralità pubblica ed il buon costume », nella concezione attuale il bene che si intende tutelare è quello della libertà di determinarsi all'atto sessuale.

Conseguentemente nell'articolo 609-bis, situato nella nuova Sezione II-bis, si definisce in maniera nuova la fattispecie criminosa del reato di « violenza sessuale » includendovi anche gli atti di libidine compiuti senza consenso.

Inoltre con questa modificazione, superando la distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale, si creano le premesse per porre la vittima al riparo da comportamenti e indagini non dirette esclusivamente ad accertare la mancanza del consenso e che pongono la vittima nella condizione di dover subire una nuova violenza di carattere morale.

Sono state poi considerate alcune ipotesi di reato aggravato definite nell'articolo 609-ter, avendo riguardo al reato di violenza sessuale commesso da più persone ovvero ai danni di minore degli anni 12, o quando vi sia tra reo e vittima rapporto di parentela o di affidamento o di gerarchie di lavoro. Infine, tenendo sempre conto dei motivi di ulteriore indebolimento delle facoltà di giudizio o di difesa è stata inclusa tra i casi di violenza sessuale aggravata, quella commessa ai danni di un minorato.

In forza del principio, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, della responsabilità penale personale e del principio caratterizzante del nostro ordinamento penale secondo il quale i delitti commessi senza dolo sono tassativamente previsti dalla legge ed hanno natura sostanzialmen-

te eccezionale, alcune perplessità hanno caratterizzato l'opera dei proponenti. Tuttavia, considerando che in taluni casi particolari la capacità di autodeterminarsi liberamente da parte della vittima si riduce notevolmente fino quasi ad annullarsi, si è ritenuto di dover conservare alcune ipotesi di presunzione.

L'elencazione che ne fa l'articolo 609-ter del codice penale, quale risulta dallo articolo 4 del presente progetto di legge, comprende gli atti di natura sessuale compiuti con inganno mediante sostituzione di persone ovvero ai danni di:

un minore di 14 anni;

un minore di anni 16 legato da particolari vincoli di parentela od affidato anteriormente al reo;

un infermo di mente;

un detenuto se il reo ne era il custode.

Completano la serie di nuove norme sostanziali l'irrilevanza dell'ignoranza da parte del reo dell'età dell'offeso e la previsione di alcune pene accessorie. Tra queste la perdita della capacità di assumere gli uffici di tutela e curatela senza che vi siano particolari limiti soggettivi, contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti.

Per quanto concerne il sequestro di persona al fine di commettere atti sessuali su non consenziente, si è ritenuto di individuare e definire una particolare figura di reato con conseguente elevazione del limite minimo e del limite massimo della pena detentiva che nella specie è rispettivamente di anni 6 e 15.

Tra le norme procedurali collocate per motivi di connessione nella stessa Sezione II-bis, nell'articolo 609-decies è sancito il rispetto della dignità personale della parte lesa quale limite della indagine conoscitiva sia del magistrato inquirente che del magistrato giudicante nonché dell'intervento di eventuali periti.

Sempre in tema procedurale intendendo i proponenti determinare, attraverso le norme, una inversione nella valutazione

sociale degli atti contro la libertà sessuale, peraltro già emergente nella parte più sensibilizzata della popolazione, hanno privilegiato nel presente progetto il dibattito pubblico con solo due eccezioni: richiesta della parte lesa, ordinato svolgimento delle udienze.

Due articoli del codice penale: l'articolo 530 e l'articolo 578 sono stati poi sostituiti per adeguarli ai criteri che sottendono la visione globale della nuova sezione II-bis introdotta dal presente progetto di legge nel codice penale: il reato di corruzione di minorenni ed il reato di infanticidio « per causa d'onore » sostituito e modificato in reato di infanticidio « in stato di alterazione psichica ». La seconda modifica, mentre da un lato punisce l'infanticidio alla stregua dell'omicidio, introduce un criterio per la riduzione, in determinate circostanze, della pena edittale prevista per l'omicidio.

Per quanto riguarda la questione della procedibilità si è optato per la procedibilità d'ufficio, tenuto conto della gravità dei reati e del loro recente incremento che fanno di questo un problema di dimensione sociale, di cui tutta la società, e quindi l'autorità dello Stato, debbono farsi carico. Nel solo caso di violenza fra coniugi si è prevista la querela di parte. Ciò perché l'esistenza di rapporti di convivenza e di rapporti giuridici consolidati sconsiglia una eccessiva automaticità dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Si è ritenuto così da un lato di dare il massimo di sostegno possibile all'azione di denuncia della parte lesa e dall'altro di consentire in maniera più incisiva e deterrente di perseguire i reati contro la libertà sessuale.

Evidentemente la visione di fondo del progetto di legge liberale e le conseguenti proposte di modifiche al codice penale implicavano, il che è stato fatto con l'articolo 14 del presente progetto, l'abrogazione dell'intero Capo I del Titolo IX del Libro II dello stesso codice.

Nella stessa ottica si è altresì proposta l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale prevedente, quale causa speciale di estinzione del reato dei delitti contro la libertà sessuale, il matrimonio riparatore.

L'istituto ingiustificato sul piano delle valutazioni etico-sociali, criticato sovente per ragioni tecnico-giuridiche, non poteva non soccombere alla luce della visione globale insita nel presente progetto.

Parimenti avendo la presente proposta di legge adeguato la normativa in materia di delitti a sfondo sessuale all'evoluzione del costume della nostra società, ne discende conseguentemente che l'ordinamento penale italiano non possa più dare alcuna giustificazione al comportamento criminoso motivato dalla causa d'onore. Pertanto si è ritenuto indispensabile abrogare gli articoli 587 e 592 del codice penale relativi rispettivamente all'omicidio e lesione per causa d'onore e all'abbandono del neonato per causa d'onore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo la Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale è inserita la seguente:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*bis*.

(*Violenza sessuale*).

Chiunque con violenza o minaccia commette su taluno o lo costringe o induce a commettere o a subire atti di natura sessuale è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*ter*.

(*Violenza sessuale aggravata*).

La pena per il reato previsto dall'articolo 609-*bis* è della reclusione da 5 a 12 anni:

1) se il fatto è commesso, in concorso, da 2 o più persone;

2) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 12;

3) se il fatto è commesso ai danni di un discendente, di un ascendente, di un fratello o di una sorella, di un parente collaterale entro il terzo grado, di un affine in linea retta, ovvero dal tutore o curatore in danno della persona soggetta a tutela o curatela, o dal convivente del genitore in danno del discendente di questi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) se il fatto è commesso approfittando della propria autorità educativa o di vigilanza, della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro, ovvero delle proprie funzioni di cura o di assistenza;

5) se il fatto è commesso ai danni di persona malata di mente, ovvero non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, preesistenti al reato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-quater.

(*Violenza sessuale presunta*).

È punito con la stessa pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, prescindendo dall'accertamento della violenza o della minaccia, compia atti di natura sessuale:

1) con persona la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

2) con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14;

3) con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 16 anni, qualora il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore, il fratello o la sorella maggiorenni;

4) con persona totalmente inferma di mente;

5) con persona custodita dal reo, quale arrestata o detenuta, ovvero al medesimo affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente;

6) se il reo è pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di autorità su chi ha in custodia la persona offesa ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*quinquies*.

(*Età della persona offesa*).

Quando i delitti preveduti in questa Sezione del Capo III, Titolo XII del Libro II del codice penale sono commessi in danno di un minore degli anni 12 o degli anni 14, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*sexties*.

(*Pene accessorie ed altri effetti penali*).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questa Sezione del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale importa:

1) la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante dei delitti medesimi;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-*sexties* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*.

(*Sequestro di persona a fine di violenza sessuale*).

Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di costringerlo al com-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pimento degli atti previsti dal primo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.

La pena è aumentata se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale.

Se il reo non consegue l'intento di commettere atti sessuali la pena è diminuita della metà ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*.

(*Equiparazione dei rapporti di parentela*).

Ai delitti previsti in questa Sezione si applicano le norme previste dall'articolo 540 ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*novies*.

(*Procedibilità*).

Se alcuno dei delitti previsti in questa Sezione del Capo III, Titolo XII, del Libro II del codice penale è commesso ai danni del coniuge, l'autore è punito a querela della persona offesa ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*decies*.

(*Indagini e accertamenti*).

Nei delitti previsti in questa Sezione del Capo III, del Titolo XII, del Libro II del codice penale, oggetto specifico dello accertamento è la mancanza del consenso della parte lesa al rapporto sessuale.

Le indagini non possono riguardare la vita privata e sessuale della vittima, se

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non nei limiti strettamente necessari ai fini dell'accertamento della mancanza del consenso.

Gli interrogatori, le perizie e il dibattimento debbono comunque svolgersi nel rigoroso rispetto della dignità della persona e della sua sfera intima ».

ART. 11.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530.

(Corruzione di minorenni).

Chiunque compie atti di libidine in presenza di minore degli anni 14 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

ART. 12.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578.

(Infanticidio in stato di alterazione psichica).

La donna che, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto, cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, qualora tale stato psichico, pur non ricorrendo le condizioni dell'articolo 89 del codice penale, ne riduca la capacità d'intendere e di volere, è punita ai sensi dell'articolo 575 del codice penale ma la pena è diminuita.

Non sono applicabili le aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 576 né le aggravanti di cui all'articolo 577 ».

ART. 13.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla Sezione II-bis del

Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che il presidente del tribunale disponga che l'intero dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse su richiesta della parte lesa o quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni tali da turbare la serenità del dibattimento medesimo ».

ART. 14.

Sono abrogati:

- a) gli articoli del Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale;
- b) gli articoli 544, 564, 587 e 592 del codice penale.